

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari Capo I - Dei libri fondiari in generale -

Art. 6 (Collezione dei documenti)

Di ogni documento [87, 90 L.T.], in base al quale è stata eseguita una iscrizione tavolare, sarà trattenuta una copia autentica [2714 c.c.] presso l'ufficio tavolare. Queste copie costituiscono la collezione dei documenti [1, 90 L.T.].